ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1920 del 18/04/2018 Oggetto D.P.R. 59/2013 S.R.L. DITTA PONTICELLI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC), VIA SITO NUOVO N. 23 Proposta n. PDET-AMB-2018-1991 del 18/04/2018 Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza Dirigente adottante

Questo giorno diciotto APRILE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA PONTICELLI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC), VIA SITO NUOVO N. 23

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con L. 30.07.2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. 07.04.2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 974 del 23.05.2013 e rilasciata dal SUAP del Comune di Sarmato con provvedimento conclusivo del 03.06.2013 prot. n. 4038, alla ditta F.lli Ponticelli S.r.l. per l'attività di "torneria meccanica" svolta nello stabilimento sito in Comune di Sarmato, via Sito Nuovo n. 23;

Vista la seguente documentazione:

- 1. l'istanza della Ditta F.lli Ponticelli S.r.l. trasmessa dal Comune di Sarmato con nota del 12.06.2017 (prot. Arpae n. 7210 del 16.06.2017) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale dello stabilimento per l'attività di "torneria meccanica" svolta in Comune di Sarmato, via Sito Nuovo n. 23. Tale istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a seguito di modifica della situazione emissiva;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- 2. lettera Arpae del 26.06.2017, prot. n. 7585, con cui è stato richiesto alla ditta, vista la non completezza della documentazione allegata all'istanza di cui al precedente punto, la produzione delle informazioni mancanti;
- 3. nota del Comune di Sarmato del 15.07.2017 (pervenuta il 17.07.2017 ed iscritte al prot. Arpae di Piacenza al numero 8537), con cui era trasmessa la documentazione richiesta nella nota di cui sopra. In particolare è stato dichiarato, tra le altre cose che:
 - "...le cabine di spazzolatura saranno 3 come indicato nella planimetria allegata e tutte saranno convogliate in una unica emissione (E1);
 - "...le operazioni di lucidatura interna dei tubi verranno eseguite automaticamente all'interno di n° 2 cabine chiuse senza l'ausilio di operatori..."
 - l'impianto sarà dotato di serrande in modo da poter limitare l'aspirazione agli impianti effettivamente in funzione; non saranno pertanto presenti diluizioni di nessun tipo;
 - relativamente all'impianto scrubber indicato in planimetria...non sarà previsto e non deve essere considerato al fine della domanda presentata";
- 4. foglio del Comune di Sarmato del 19.08.2017 (prot. Arpae di Piacenza n. 10145 del 21.08.2017), con cui è stata evidenziata l'incongruenza per il capannone di recente costruzione e la richiesta di rilascio AUA in argomento, e quindi la Ditta è stata invitata a specificare "...per quale capannone si intende richiedere l'AUA per le emissioni in atmosfera ed eventuali connessioni tra l'autorizzazione richiesta per il capannone nuovo e quella in essere per il capannone preesistente";
- 5. nota del Comune di Sarmato n. 6658 del 21.9.2017 (prot. di Arpae n. 11667 del 21.9.2017) con cui erano trasmesse precisazioni del proponente. In particolare veniva specificato che:

- al punto 6.1 della domanda presentata era ricordato che in riferimento alla vecchia autorizzazione gli impianti non sono mai stati installati e messi a regime e non risulta pertanto vigente. Pertanto si è reso necessario presentare istanza di AUA;
- "...la vecchia autorizzazione riguardava solo uno dei due capannoni presenti (in quanto l'altro non risultava ancora costruito) e precisamente quello attualmente relativo alle macchine utensili con relativa emissione denominata E2...";
- la presente AUA è riferita ad entrambi gli stabilimenti;
- l'emissione E1 (cabine di verniciatura) verrà invece avviata nel capannone nuovo che non era contemplato al tempo della vecchia autorizzazione;
- entrambi i capannoni risultano collocati all'interno della stessa area di proprietà;
- 6. lettera Arpae del 26.01.2018, prot. n. 1228, con il Comune di Sarmato è stato sollecitato a trasmettere il proprio parere di competenza relativamente al rilascio dell'AUA;

Verificato che l'istanza in argomento è stata presentata per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'attività già autorizzata, relativamente alle emissioni in atmosfera, con il succitato atto della Provincia di Piacenza e che l'istanza possa intendersi quale modifica sostanziale dello stabilimento già autorizzato, seppur non messo in esercizio;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- a) lettera Arpae n. 11748 del 19.09.2017 con cui il Servizio Territoriale ha trasmesso il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni;
- b) foglio n. 79471 del 05.10.2017 (prot. Arpae n. 12343 di pari data) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, esprimendo, pertanto, il proprio parere favorevole;
- c) nota del Comune di Sarmato del 05.04.2018 (prot. Arpae n. 5625 di apri data), con cui è stato trasmesso parere favorevole, in quanto le emissioni non contrastano con le disposizioni urbanistiche vigenti; contestualmente è stato dato atto che, unitamente all'istanza del 12.06.2017 è stata presentata la Valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla PONTICELLI F.LLI s.r.l.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta F.LLI PONTICELLI S.R.L. (COD. FISC 00167420330) per l'attività di torneria meccanica svolta nello stabilimento sito in Comune di Sarmato, via Sito Nuovo n. 23 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- 2. **di stabilire**, <u>per le emissioni in atmosfera</u>, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 N. 2 CABINE LUCIDATURA (CAPANNONE NUOVO)

Portata Massima 18000 Nm³/h
Durata giornaliera 8 h/g
Durata annua 220 gg/anno
Altezza Minima 9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E2 RICAMBIO ARIA MACCHINE UTENSILI

- a) il camino di emissione E1 deve essere dotato di presa di misura posizionata e dimensionata in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del materiale particellare;
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) in caso di funzionamento non contemporaneo delle cabine di lucidatura deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione delle emissioni;
- h) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti è fissato a **due mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- i) il termine ultimo di messa a regime degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, ad Arpae

di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

 k) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dell'insediamento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni ed effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Sarmato sulla base del presente atto – sostituisce, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 974 del 23.05.2013 (rilasciata dal SUAP del medesimo Comune con provvedimento conclusivo del procedimento unico del 03.06.2013 prot. n. 4038);
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia, ambiente ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Sarmato (PC) per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P:R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente Dott.ssa Adalgisa Torselli con firma digitale Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.